



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

CIRCOLARE N. 20/D

Roma, 28 novembre 2013

Protocollo: 131476

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni
Regionali/Interregionali/Provinciali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

All' Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Al Comando generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
urp@gdf.it

All' Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio Internazionale
cc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale
dell' Industria Italiana
dg@confindustria.it

Alla Confederazione generale Italiana del
Commercio e del Turismo
CONFCOMMERCIO@confcommercio.it

All' Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale
info@assocad.it

Alla Federazione Nazionale delle Imprese
di Spedizioni Internazionali
fede spedi@fedespedi.it

Alla Assopetroli
Assopetroli@confcommercio.it

Alla Unione Petrolifera
sbariggia@unione petrolifera.it
ufficio stampa@unione petrolifera.it

All'Associazione Nazionale Commercio
Estero (ANCE)
info@alicebiz.com

All'Assologistica
milano@assologistica.it
roma@assologistica.it

Alla Confederazione Generale del Traffico
e dei Trasporti
confetra@tin.it

Alla Confederazione Italiana Armatori
confitarma@confitarma.it

Alla Confetra - Confederazione Generale
dei Trasporti e della Logistica
Confetra@confetra.com

Alla Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it

All'Associazioni dei Porti Italiani
info@assoporti.it

All'Associazione Italiana Terminalisti
Portuali
terminalporti@assiterminal.it

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1099/2013 della Commissione recante alcune modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 - (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L n. 294/40 del 6/11/2013).

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 294/40 del 6.11.2013 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione n. 1099/2013 della Commissione del 5 novembre 2013, concernente il potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo.

Tale regolamento di esecuzione entrerà in vigore il 26 novembre 2013.

Si ritiene utile premettere che tale nuovo regolamento, è parte integrante del progetto della Commissione Europea denominato "cintura blu/ *blue belt*" che si prefigge l'obiettivo di garantire che le merci dell'Unione - trasportate via mare - possano circolare liberamente nel mercato interno dell'Unione Europea, senza essere soggette agli oneri amministrativi e alle formalità doganali normalmente previsti per le merci di provenienza extra-comunitaria.

Tale iniziativa della Commissione, prende spunto dalla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo intitolata "Mercato Unico Atto II, Insieme per una nuova crescita" nella quale la complessità delle procedure amministrative, viene individuata quale principale ostacolo allo sviluppo di uno spazio europeo senza frontiere nello specifico settore del trasporto marittimo di merci.

In tale contesto, le esigenze connesse alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini dell'Unione, alla tutela dell'ambiente e alla protezione degli interessi erariali nazionali e dell'Unione dovranno essere garantite dall'utilizzo ottimale, ai fini del monitoraggio del trasporto marittimo, delle tecnologie informatiche attualmente esistenti.

Si ritiene parimente utile rammentare che l'articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra due porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare autorizzato possono anche trasportare merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime del transito comunitario esterno. Il ricorso a un servizio regolare per il trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l'applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario.

Per quel che concerne le modifiche introdotte dal regolamento di cui trattasi si fa presente che le medesime concernono, in particolare, l'articolo 313 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC).

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

Previsione di un nuovo paragrafo 2 bis

Tale disposizione prevede l'utilizzo di uno specifico sistema elettronico di informazione e di comunicazione che consente alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri di conservare e di accedere ai dati contenuti nelle istanze e nelle autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, di modificare o revocare le medesime, così come di conoscere ogni altra informazione pertinente (ad es. i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio).

Secondo le precisazioni riportate al decimo considerando del regolamento di esecuzione in questione, tale sistema elettronico non coincide con quello relativo allo scambio di informazioni nel contesto dell'AEO, di cui all'articolo 14 *quinquies* del reg.to (CEE) n. 2454/93 e, pertanto, i riferimenti a tale sistema sono stati opportunamente corretti.

Inoltre, tale sistema elettronico di informazione e di comunicazione rende inutile l'utilizzo dell'allegato 42 bis delle DAC (certificato cartaceo di autorizzazione) che, pertanto, sarà soppresso a decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore del Regolamento di modifica di cui trattasi.

Comunque, sarà cura di questa Direzione Centrale comunicare sia alle compagnie marittime sia agli uffici doganali interessati l'eventuale autorizzazione concessa per lo svolgimento del servizio regolare di trasporto marittimo.

Modifica del paragrafo 3

Il primo comma di tale disposizione è stato modificato al fine di prevedere che nella domanda di autorizzazione ad effettuare un servizio di linea regolare la società di navigazione possa - oltre a specificare quali sono gli Stati membri effettivamente interessati dal servizio di trasporto marittimo - indicare anche altri Stati membri potenzialmente interessati per i quali la compagnia richiedente medesima dichiara di prevedere servizi futuri.

Inoltre, al secondo comma, il periodo di 45 giorni - precedentemente previsto ai fini della definizione della procedura di consultazione tra le autorità

doganali - è stato ridotto a 15 giorni, atteso che la medesima consultazione si effettua attraverso lo scambio informatico di dati.

Al fine di consentire a questa Direzione Centrale di disporre entro il termine stabilito degli elementi necessari ad una compiuta valutazione delle istanze in materia si pregano codeste Strutture territoriali di sensibilizzare i propri dipendenti Uffici a comunicare alla scrivente **entro 10 giorni** le informazioni necessarie al conferimento o meno, alle compagnie marittime richiedenti, dell'autorizzazione ad istituire servizi di linea regolari.

E' opportuno precisare che le modifiche relative al numero di Stati membri che possono essere indicati nella domanda e alla tempistica concessa per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri richiedono di modificare il sistema elettronico istituito dalla Commissione per i servizi regolari di trasporto marittimo e, pertanto, è stato stabilito di differire l'applicazione delle corrispondenti disposizioni (art.1, par.1, lettera b), punti i) e ii)) del regolamento di cui trattasi al 1° marzo 2014.

Entro la suddetta data di applicazione e previa richiesta delle compagnie marittime che sono già titolari delle autorizzazioni relative al servizio regolare, si potrà procedere al riesame delle medesime, al fine di tener conto delle eventuali indicazioni circa altri Stati membri potenzialmente interessati a futuri servizi della specie.

Resta inteso che quanto rappresentato dalla scrivente Direzione Centrale con la nota prot. n. 26466/RU del 26.03.2010 rimane valido, per le parti non modificate dal regolamento in oggetto.

Infine, si pregano codeste Strutture territoriali di dare la massima diffusione ai contenuti del presente Direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali problematica operative.

Il Direttore Centrale ad interim
Ing. Walter De Santis

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93”

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1099/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione chiave 2 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita» ⁽²⁾ invita ad istituire un vero mercato unico del trasporto marittimo, non assoggettando più le merci prodotte nell'Unione e trasportate tra i porti marittimi dell'Unione alle stesse formalità amministrative e doganali che si applicano alle merci provenienti da porti di paesi terzi.
- (2) A tal fine, la Commissione si è impegnata a presentare un pacchetto «cintura blu», comprendente iniziative legislative e non legislative volte a ridurre gli oneri amministrativi cui è soggetto il trasporto marittimo all'interno dell'Unione a un livello paragonabile a quello di altri modi di trasporto (aereo, ferroviario, stradale).
- (3) Il presente regolamento fa parte del pacchetto «cintura blu».
- (4) Ai sensi dell'articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che hanno posizione comunitaria.
- (5) L'articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra due porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare possono anche trasportare merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime di transito comunitario esterno. Il ricorso a un servizio regolare per il trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l'applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario.
- (6) Prima di rilasciare un'autorizzazione relativa a un servizio regolare di trasporto marittimo, l'autorità doganale di rilascio è tenuta a consultare le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio. Se, dopo aver ricevuto un'autorizzazione, il titolare di quest'ultima (di seguito, «il titolare») intende estendere il servizio ad altri Stati membri, è opportuno organizzare ulteriori consultazioni con le autorità doganali di tali Stati membri. Per limitare il più possibile la necessità di ulteriori consultazioni successivamente al rilascio di un'autorizzazione, è opportuno stabilire che le società di navigazione che presentano una domanda di autorizzazione possano indicare, oltre all'elenco degli Stati membri effettivamente interessati dal servizio, anche gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali dichiarano di prevedere servizi futuri.
- (7) A partire dal 2010, il periodo concesso per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri è di 45 giorni. L'esperienza ha tuttavia indicato che questo lasso di tempo è inutilmente lungo e dovrebbe essere ridotto.
- (8) L'uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione ha reso privo di oggetto l'allegato 42 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (9) Su richiesta del titolare, è opportuno rivedere le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per tener conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali lo stesso titolare dichiara di prevedere servizi futuri.
- (10) Il sistema elettronico di informazione e comunicazione attualmente utilizzato per conservare le informazioni e notificare alle autorità doganali di altri Stati membri le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo non è il sistema di cui all'articolo 14 *quincies* del regolamento (CEE) n. 2454/93. I riferimenti a questo sistema devono essere corretti.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (12) Le modifiche relative alla lunghezza del periodo concesso per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri e al numero di Stati membri che possono essere indicati nella domanda impongono di modificare il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo e di differire l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2012) 573 final del 3.10.2012.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

(1) l'articolo 313 *ter* è così modificato:

a) il seguente paragrafo 2 *bis* è inserito dopo il paragrafo 2:

«2 *bis*. La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, mediante l'uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione relativo ai servizi regolari di trasporto marittimo, conservano e hanno accesso alle seguenti informazioni:

- a) i dati contenuti nelle domande;
- b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;
- c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;
- d) ogni altra informazione pertinente.»;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di autorizzazione relativa a un servizio regolare specifica quali sono gli Stati membri interessati dal servizio e può indicare gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il richiedente dichiara di prevedere servizi futuri. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda (autorità doganale di rilascio) informano le autorità doganali degli altri Stati membri effettivamente o potenzialmente interessati dal servizio di trasporto marittimo (autorità doganali corrispondenti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 *bis*.»;

ii) al secondo comma, la cifra «45» è sostituita da «15»;

iii) al secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*» sono sostituiti dai termini «il sistema elet-

tronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 *bis*»;

iv) al terzo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 *bis*»;

(2) all'articolo 313 *quater*, paragrafo 2, secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all'articolo 313 *ter*, paragrafo 2 *bis*»;

(3) all'articolo 313 *quinqües*, paragrafo 2, primo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all'articolo 313 *ter*, paragrafo 2 *bis*»;

(4) all'articolo 313 *septies*, paragrafo 2, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all'articolo 313 *ter*, paragrafo 2 *bis*»;

(5) L'allegato 42 *bis* è soppresso.

Articolo 2

Su richiesta del titolare, le autorità doganali di rilascio riesaminano le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo già esistenti alla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 3, secondo comma, per tener conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il titolare dichiara di prevedere servizi futuri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), si applica a decorrere dal 1° marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO